

Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque di cui alla D.G.R. n. 1086 del 06.12.2017

Gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto dei lavori relativi agli interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrolchimico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lotto Darsena della Rana
(Codice del Magistrato alle Acque di Venezia OP 544-D5/2b)

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: J77B20000410001

CIG: 9433030E99

Tender 3711 – RdO rfq 4875

Procedura aperta telematica del 12/10/2022

Trasmissione al GUCE il 12/10/2022

Sopralluoghi a partire dal 19/10/2022 e fino al 04/11/2022

Termine ultimo per richieste scritte di chiarimenti e/o informazioni: 04/11/2022 entro ore 12:00

Termine ultimo di presentazione offerte: 14/11/2022 entro ore 12:00

INDICE

1	premesse	4
2	introduzione alla gara d'appalto	5
3	piattaforma informatica	5
3.1	piattaforma telematica di negoziazione	5
3.2	dotazioni tecniche	6
3.3	identificazione	7
4	documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	8
4.1	documenti di gara	8
4.2	chiarimenti	8
4.3	comunicazioni	9
5	oggetto dell'appalto	9
5.1	descrizione dell'appalto	9
5.2	importo dell'appalto	10
5.3	determinazione del corrispettivo	10
5.4	approvazione e validazione progetto	10
5.5	incidenza della manodopera	11
5.6	revisione dei prezzi	11
6	operatori ammessi e condizioni di partecipazione	11
6.1	condizioni di partecipazione	11
6.2	principali cause di esclusione	12
6.3	categorie dei lavori	13
6.4	requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	13
6.5	imprese cooptate	14
6.6	raggruppamenti temporanei – consorzi – geie – reti	15
6.7	modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	16
7	avalimento (parte ii sezione c del dgue)	16
8	protocollo di legalità	17
9	sopralluogo	18
10	subappalto – subcontratto (parte ii sezione d del dgue)	18
11	soccorso istruttorio art. 83, comma 9, d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii	19
12	garanzia provvisoria	20
13	pagamento in favore dell'autorità	22
14	ulteriori disposizioni	22
15	modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	23
15.1	sottoscrizione documentazione di gara/offerta	24
15.2	busta telematica di qualifica (a) - documentazione amministrativa	25
15.3	busta tecnica (b) – offerta tecnica – aspetti qualitativi	29
15.3.1	a - migliorie qualitative tecnico – funzionali (punti 30)	31
15.3.2	b – struttura tecnico-organizzativa e operatività di cantiere (punti 30)	32
15.3.3	c – elementi tecnici ambientali (punti 20)	33
15.4	busta economica (c) - offerta economica	34
16	criteri di aggiudicazione e valutazione dell'offerta	34
16.1	metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio	35

16.1.1	offerta tecnica	36
16.1.2	offerta economica	37
16.1.3	metodo per il calcolo dei punteggi.....	38
17	procedura di aggiudicazione	38
17.1	seggio di gara e commissione giudicatrice	38
17.2	svolgimento delle operazioni di gara.....	39
18	verifica di congruità dell'offerta	40
19	aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	41
19.1	verifica requisiti	41
19.2	efficacia dell'aggiudicazione.....	41
19.3	spese a carico dell'aggiudicatario	42
20	obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	43
21	codice di comportamento	43
22	accesso agli atti	43
23	lingua	43
24	definizione delle controversie	44
25	trattamento dei dati personali.....	44

1 PREMESSE

In data 25.09.2017 con nota prot. 399335 la Regione del Veneto ha chiesto alla Società Veneto Acque S.p.A. la disponibilità allo svolgimento delle attività di Stazione Appaltante per la progettazione e realizzazione della messa in sicurezza delle sponde delle macroisole "Fusina" e "Nuovo Petrolchimico", nell'ambito degli interventi di competenza regionale dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16.04.2012.

Stante il riscontro positivo di Veneto Acque, è stato approvato con D.G.R. n. 1086 del 06.12.2017 lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., sottoscritto successivamente in data 19.12.2017, che regola lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante da parte della stessa società nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui sopra.

Tale Convenzione è stata successivamente integrata dall'Addendum del 31.07.2019 (rep. n. 36277), il cui schema è stato approvato con DGR n. 1089 del 30.07.2019.

Con nota prot. n. 85549 del 03.08.2021 il Ministero della Transizione Ecologica indiceva la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad oggetto l'esame del progetto definitivo dal titolo "*Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera – VE (art.252 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Progetto Definitivo (art.24 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*", trasmesso dalla Regione del Veneto con nota dell'08.07.2021 ed acquisito al protocollo del MATTM al n. 79712 del 21.07.2021.

Con note prot. n. 132768 e n. 133176 del 23.03.2022 la Regione del Veneto trasmetteva al Ministero della Transizione Ecologica un riscontro puntuale alle osservazioni/prescrizioni contenute nei pareri formulati dagli Enti nell'ambito della C.d.S. Istruttoria di cui sopra, allegando altresì gli elaborati progettuali integrati e revisionati.

Con nota prot. n. 52536 del 29.04.2022 il Ministero della Transizione Ecologica indiceva la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, avente ad oggetto le determinazioni in merito ai documenti integrati e revisionati del progetto definitivo dal titolo "*Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera – VE (art.252 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Progetto Definitivo (art.24 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*".

In esito alle risultanze di quest'ultima, il progetto definitivo veniva approvato con Decreto Direttoriale n. 176 del 13.09.2022, trasmesso alla Regione Veneto dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 113917 del 19.09.2022.

Successivamente con nota del 23.09.2022, acquisita al prot. n. 3267 in pari data, la Regione Veneto trasmetteva a Veneto Acque S.p.A. il Decreto Direttoriale n. 176 del 13.09.2022 di approvazione del progetto definitivo, specificando che "*...il termine ultimo per l'assunzione delle "Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti" (OGV), da intendersi come la proposta di aggiudicazione disciplinata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli interventi finanziati con risorse assegnate alla Sezione ordinaria dei Piani di Sviluppo e Coesione, è fissato al 31.12.2022, così come comunicato dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 71584 del 08.06.2022*".

L'art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., cd. Codice dei contratti pubblici, stabilisce che "*ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice*".

L'art. 60, comma 2 bis, del Codice stabilisce altresì che le amministrazioni aggiudicatrici possono ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo (35 giorni), nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

Per quanto sopra il termine di ricezione delle offerte viene fissato in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando alla GUUE.

2 INTRODUZIONE ALLA GARA D'APPALTO

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Veneto Acque S.p.A. (di seguito anche Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'affidamento è stato disposto con determinazione a contrarre n. 104 del 06.10.2022, avverrà mediante procedura aperta, di tipo telematico, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., di seguito anche Codice Appalti o semplicemente Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

I luoghi di esecuzione dei lavori sono: *Comune di Venezia – Porto Marghera*. avente codice NUTS ITH35.

La totale copertura finanziaria degli interventi di marginamento è garantita dall'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Venezia- Porto Marghera, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 286 del 10 marzo 2020 e sottoscritto il 14 aprile 2020 dal MATTM, Regione Veneto ed Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con il quale viene stanziato l'importo complessivo di Euro 60.582.677,23 di cui Euro 28.460.309,22 a valere sul Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020.

CIG 9433030E99

CUP J77B20000410001

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Francesco Trevisan.

3 PIATTAFORMA INFORMATICA

3.1 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Condizioni generali di accesso alla piattaforma informatica Viveracqua" e "Istruzioni per l'utilizzo", disponibili nella home page del sito web di Viveracqua sopra indicato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla www.venetoacque.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti denominati "Condizioni generali di accesso alla piattaforma informatica Viveracqua" e "Istruzioni per l'utilizzo", disponibili nella home page del sito web di Viveracqua sopra indicato, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati "Condizioni generali di accesso alla piattaforma informatica

Viveracqua" e "Istruzioni per l'utilizzo", disponibili nella home page del sito web di Viveracqua sopra indicato che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura aperta, gli operatori economici, previa registrazione per la presentazione dell'offerta, dovranno accedere alla piattaforma telematica della Società BravoSolution Italia S.p.A. <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>, ove è consultabile la documentazione di gara ed i manuali di istruzione per l'utilizzo della piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si raccomanda di accertare sempre che i file caricati siano firmati digitalmente; il sistema è in grado di verificare solo il formato.p7m.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Operatore economico; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Veneto Acque S.p.A. darà informazione delle eventuali successive sedute a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema, mediante comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale sopra indicato ed accedendo alla RdO d'interesse.

Per assistenza sulla registrazione al Sistema e supporto nell'utilizzo dello stesso è a disposizione, in orario di ufficio dalle 9:00 alle 18:00, il servizio di Call Center: tel. 02266002116; e-mail viveracquaprocedurement@bravosolution.com

4 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma informatica Viveracqua al link <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com/web> comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Allegato 1 - Istanza e dichiarazioni integrative
- d) Allegato 2 - Dichiarazione societaria
- e) Allegato 3 - Conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza
- f) Allegato 4 - Modulo DGUE
- g) Allegato 5 - Motivi di esclusione
- h) Allegato 6 – Consorzi
- i) Allegato 7 - Impresa ausiliaria
- j) Allegato 8 - Richiesta sopralluogo/ piano di emergenza del petrolchimico
- k) Progetto esecutivo "*Progettazione del tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera -VE rev 02*";
- l) Schema di contratto di cui all'elaborato 76;
- m) P.S.C di cui all'elaborato 68 e relativi allegati (da 69 a 72);
- n) Decreto Direttoriale n. 176 del 13.09.2022 trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 113917 del 19.09.2022.

Il Progetto esecutivo "*Progettazione del tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera -VE rev 02*" di cui al punto k) ed documenti di cui ai punti l) ed m) sono disponibili al seguente link:

<https://owncloud.venetoacque.it/index.php/s/e8wAn7LhEkOycBy>

Si precisa che, per la partecipazione alla presente procedura non viene rilasciato alcun attestato di presa visione documenti di gara.

4.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara tramite quesiti scritti da inoltrare mediante il sistema di messaggistica disponibile a livello di RdO.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima, in risposta al messaggio di richiesta, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma nella sezione dedicata.

Tale sistema consente la diffusione della richiesta di chiarimento e delle relative risposte a tutti gli utenti che avranno eseguito accesso, anche successivo, alla presente RdO.

Entro il sesto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, i quesiti formulati e le conseguenti risposte fornite verranno pubblicati nell'area pubblica del portale telematico.

Termine per chiedere chiarimenti: 04.11.2022.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici in ogni fase della procedura di gara.

4.3 Comunicazioni

Ogni comunicazione ufficiale riguardante la presente procedura di gara, nonché le comunicazioni previste dall'articolo 76 del Codice verranno inviate attraverso il sistema di messaggistica disponibile a livello di RdO, il quale utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica certificata inserita dal concorrente al momento della sua registrazione.

Eventuali modifiche o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare e Appalti; diversamente, Veneto Acque S.p.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Dell'ammissione o esclusione degli operatori economici nella prima seduta ed eventuali successive sedute e dello svolgimento della seduta di gara per la proposta di aggiudicazione, si darà comunicazione a tutti gli interessati mediante il medesimo sistema di messaggistica, così come le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio

5 OGGETTO DELL'APPALTO

5.1 Descrizione dell'appalto

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere individuate nel progetto esecutivo denominato "Progettazione del tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera -VE rev 02".

L'appalto non è suddivisibile in più lotti in ragione della particolare complessità dell'oggetto dell'appalto stesso, costituito da un'articolata serie di interventi civili, impiantistici e gestionali da eseguire in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione.

Non è tecnicamente e funzionalmente possibile procedere al frazionamento delle lavorazioni previste in progetto e sinteticamente riportate nell'elenco sopra riportato.

Si precisa che l'operatore economico Aggiudicatario, si configura quale produttore/detentore dei rifiuti da smaltire/recuperare.

In considerazione di quanto indicato al capitolo B.4 dal titolo "Eventuale rinvenimento di ordigni bellici" del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con il presente appalto si provvede all'affidamento del servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST) dalla presenza di ordigni bellici residui sulle aree oggetto di intervento, le quali devono essere eseguite dalla ditta in possesso di idonei requisiti (iscrizione all'albo ministeriale istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 177 del 01.10.2012 e possesso di classifica adeguata).

5.2 Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente a € 11.238.000,00 (euro undicimilioniduecentotrentottomila/00), I.V.A. esclusa, così composto:

Importo delle opere	€ 11.008.000,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 230.000,00
Totale	€ 11.238.000,00

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, del Codice la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare modifiche al contratto in relazione all'esecuzione dei lavori a seguito dei quali potrebbe generarsi l'esigenza di apportare varianti in ordine a:

- a) Linee aeree, servizi e sottoservizi
- b) Bonifica bellica
- c) Conferimento in discarica

Tali modifiche saranno consentite nel limite del 20% dell'importo contrattuale.

5.3 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo è determinato **in parte a corpo e in parte a misura** ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del Codice.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

L'importo dell'appalto di cui al precedente punto 5.2 è stato determinato negli elaborati economici del progetto esecutivo attraverso l'utilizzo dei seguenti prezziari, e comunque allineati ai valori di mercato:

- a. Elenco Prezzi Regione Veneto anno 2022;
- b. Elenco Prezzi ANAS anno 2022 rev.2;
- c. Elenco Prezzi RFI anno 2022, aggiornamento prezzi del 27.05.2022;
- d. Elenco Prezzi Ex Magistrato alle Acque anno 2014, rivalutati del 20%;
- e. Elenco Prezzi Comune di Venezia anno 2018, rivalutati del 20%;
- f. per le lavorazioni specialistiche che non trovano riscontro nei prezziari ufficiali, sono state predisposte specifiche analisi prezzi, a cui sono state applicate le spese generali al 15% e utili d'impresa al 10%.

5.4 Approvazione e validazione progetto

Il Progetto Definitivo dal titolo "*Progettazione del tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera -VE rev 02*" è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 176 del 13.09.2022, trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 113917 del 19.09.2022, previe risultanze positive della Conferenza di Servizi Decisoria convocata in data 29.04.2022.

Il Progetto Esecutivo dal titolo "*Progettazione del tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera -VE rev 02*" è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice a carico della Società Planum s.r.l. che, in data 06.10.2022, ha emesso il *Rapporto Finale di Verifica Progetto*.

La validazione è intervenuta con atto del Responsabile del Procedimento in data 06.10.2022.

5.5 Incidenza della manodopera

La percentuale di incidenza media della manodopera è stimata in 28,04%, come da Allegato 79 "Quadro incidenza manodopera".

5.6 Revisione dei prezzi

A norma dell'art. 29 del Decreto Sostegni ter (D.L. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con L. 28.03.2022 n.25) le variazioni di prezzo contrattuale dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento (5 %) rispetto al corrispondente prezzo unitario contrattuale.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento (5 %) e comunque in misura pari all'80 per cento (80 %) di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili nel quadro economico.

I lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta sono esclusi dalla compensazione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), sulla base delle elaborazioni dell'Istat, con proprio decreto, determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Tali variazioni costituiranno i valori sulla base dei quali calcolare la compensazione, che verrà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle **lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto** del MIMS (escluso l'anno solare di presentazione dell'offerta), nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

6 OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabili in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.2 Principali cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11, del Codice, le cause di esclusione previste da tale articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, ovvero ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Si precisa che il concorrente che si trova in tale situazione deve presentare la documentazione che certifichi lo stato come sopra descritto.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una altra relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare l'imputabilità delle rispettive offerte a un unico centro decisionale, a meno che non dimostrino che hanno formulato autonomamente l'offerta.

In quest'ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di altra relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

N.B. Tale documentazione va inserita in formato elettronico (scansione dell'originale cartaceo) nel parametro telematico della Busta digitale "Risposta di Qualifica".

6.3 Categorie dei lavori

Vengono qui di seguito riepilogate le categorie dei lavori, compresi di oneri per la sicurezza:

TABELLA «A»	CATEGORIE DI LAVORI			
Categoria	Classe	Tipo	TOTALE CATEGORIA	% su totale
OS21 – Opere strutturali speciali	V	Prevalente	€ 5.330.044,51	47,429%
OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio	V	Scorporabile	€ 5.169.020,10	45,996%
OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie	III	Scorporabile	€ 738.935,39	6,575%
TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (comprensivi di costo della manodopera e oneri della sicurezza)			€ 11.238.000,00	100,00 %

6.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

A. I concorrenti devono essere iscritti nel **Registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto dell'appalto** o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Nel caso di società cooperative e consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004.

- B. I concorrenti devono dimostrare di essere in possesso di attestato di **qualificazione SOA** in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, rilasciato da una società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della iscrizione **nelle categorie sopra riportate per classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Ai sensi dell'art. 92, 1° comma, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. l'operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso, in proprio o in R.T.I., dei requisiti SOA relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi sopra previsti.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto, come previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

- C. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- D. L'appalto comprende il servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST) dalla presenza di ordigni bellici residui sulle aree oggetto di intervento, le quali devono essere eseguite da ditta in possesso di idonei requisiti (iscrizione all'albo ministeriale istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 e possesso di classifica adeguata).

Tale attività potrà essere interamente subappaltata.

- E. Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.**

Il possesso deve risultare dall'attestato SOA e da apposita certificazione.

Si precisa quanto segue:

- È ammesso l'avvalimento nei limiti dell'art. 89 del Codice, ad esclusione della categoria super specialistica OS21;
- Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice,.
- Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel DGUE, i lavori o le parti di opere e le quote che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Non è consentito affidare subappalti o subaffidamenti a soggetti che in qualsiasi forma abbiano partecipato al presente appalto.
- Gli operatori economici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che eseguono o intendono eseguire le attività oggetto del presente appalto per il tramite di altri operatori economici ad essi giuridicamente legati, sono tenuti a presentare, per coloro che saranno effettivamente esecutori delle prestazioni, tutte le dichiarazioni e/o la documentazione richieste.

6.5 Imprese cooptate

In relazione all'Istituto della Cooptazione, disciplinato all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., si precisa che questa Stazione Appaltante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che assimila a tutti gli effetti (diversi dalla qualificazione) l'operatore economico cooptato ad un mandante facente parte di un R.T.I. funzionale alla sola fase di esecuzione dei lavori, pertanto l'operatore

economico cooptato è tenuto a tutti gli adempimenti previsti nel presente Disciplinare a carico dell'operatore economico mandante di un R.T.I.

Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, fatte salve le prescrizioni dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

Per dette imprese cooptate è richiesto:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- b) il possesso di almeno un'attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Capitolato e nel presente Disciplinare, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- c) che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

6.6 Raggruppamenti temporanei – Consorzi – Geie – Reti

Per i Raggruppamenti Temporanei di tipo **orizzontale**, in considerazione della complessità dell'affidamento oggetto di appalto, i requisiti di capacità tecnica richiesti nel presente Disciplinare per gli operatori economici singoli, dovranno essere posseduti dall'operatore economico capogruppo nella misura minima del 40% e, in ogni caso, nella misura corrispondente alla quota percentuale di esecuzione dichiarata.

La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto e, in ogni caso, nella misura corrispondente alla quota percentuale di esecuzione dichiarata, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto e che l'operatore economico mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le attività in appalto in misura maggioritaria.

I lavori, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., dovranno essere eseguiti dai concorrenti riuniti o consorziati secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica, in corso d'opera, delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dagli Operatori economici interessati nonché la permanenza della quota di esecuzione in misura maggioritaria in capo all'operatore economico Capogruppo.

Per i raggruppamenti temporanei e i Consorzi ordinari di tipo **verticale**, i requisiti di capacità tecnica richiesti per gli Operatori economici singoli, devono essere posseduti dal capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate le mandanti devono possedere i requisiti previsti per tale voce nella misura indicata per l'Operatore economico singolo.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente come previsto dalla normativa vigente.

I requisiti di capacità tecnica richiesti per l'Operatore economico singolo in riferimento alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto**.

Salvo quanto disposto all'art. 48 commi 17 - 18 e 19 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Modifica in fase esecutiva della consorziata/retista indicata in sede di gara

Qualora il consorzio in fase esecutiva designi un consorziato diverso da quello indicato in sede di gara, dovrà dichiarare/dimostrare che la modifica soggettiva non è finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (art. 48 c. 7-bis), Veneto Acque procederà alla verifica dei requisiti in capo ad entrambe le consorziate.

Qualora in sede di offerta il Consorzio Stabile o la Rete d'Impresa giuridicamente costituita si avvalgano di requisiti di capacità tecnica, professionale ed operativa (anche al fine della valutazione qualitativa dell'offerta) appartenenti all'/agli operatore/i economico/i consorziato/i indicato/i come operatore economico/i esecutore/i, la variazione (ex art. 48 c. 7-bis del Codice) in fase esecutiva del contratto, riguardante la designazione del/i consorziato/i esecutore/i sarà autorizzata solamente nel caso in cui i consorziati indicati in via sostitutiva siano in possesso dei requisiti di qualificazione anzidetti, a livello equipollente.

6.7 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

7 AVVALIMENTO (PARTE II SEZIONE C DEL DGUE)

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice e dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

L'ausiliario deve produrre:

1. DGUE, debitamente compilato con le informazioni di propria competenza e firmato digitalmente dal legale rappresentante. N.B. La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti muniti di potere di rappresentanza di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;
2. Dichiarazione integrativa al DGUE attestante i motivi di esclusione non previsti dal DGUE;
3. Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante:
 - a) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b) l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice, né di trovarsi in una situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), con uno degli altri operatori che partecipano alla gara;
4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **N.B.** Il contratto dovrà essere redatto in conformità all'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.

Si precisa che qualora l'avvalimento venga impiegato per sopperire alla mancanza da parte del concorrente dei requisiti di partecipazione previsti ai sensi dell'art. 83 c. 1 lett. c) "Capacità tecniche e professionali" del D. Lgs. n. 50/2016 cd. "Avvalimento operativo", il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse anche di personale e di mezzi prestati dall'ausiliario in favore dell'avvalente e le modalità con cui si concretizzerà in caso di affidamento dell'appalto.

Si evidenzia che in corso di esecuzione la Stazione Appaltante procederà alla verifica sostanziale dell'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché il loro effettivo impiego.

A tal fine la Stazione Appaltante accerterà in corso di esecuzione del contratto che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali del soggetto ausiliario, **pena la risoluzione del contratto di appalto (art. 89 comma 9 del Codice)**.

Si precisa che il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice., **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il contratto di appalto è in ogni caso in capo all'Appaltatore, al quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione lavori.

Si precisa, inoltre, che **non è ammesso l'avvalimento** di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati nel DGUE.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

8 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 17 settembre 2019 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia.

Gli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel contratto di appalto.

9 SOPRALLUOGO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, il sopralluogo è obbligatorio in ragione della serie articolata di interventi civili, impiantistici e gestionali da eseguire in maniera coordinata.

E' pertanto necessario che il Concorrente prenda visione dei luoghi per rilevare la dislocazione dei numerosi servizi aerei ed interrati interferenti, nonché constatare le aree e gli spazi entro i quali dovrà operare.

La sua mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla gara

Lo stesso potrà essere effettuato nei giorni lavorativi a partire dal 19.10.2022 previa richiesta alla Stazione Appaltante e fino al 04.11.2022, da far pervenire tre giorni prima rispetto alla nella quale s'intende svolgere il sopralluogo.

Sarà cura della Stazione Appaltante prendere contatti con i concorrenti che hanno presentato la richiesta al fine di organizzare il calendario settimanale.

Tale richiesta dovrà essere effettuata mediante il sistema di messaggistica disponibile a livello di RdO, utilizzando l'apposito "**Allegato 8** – Richiesta sopralluogo" (da compilare su carta intestata della ditta richiedente), riportando i seguenti dati dell'operatore economico:

- Nominativo del concorrente;
- Nominativo e qualifica della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo (Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico, come risultanti da certificato C.C.I.A.A., o da soggetto delegato)
- Nominativo dell'azienda/e di cui i suddetti soggetti sono referenti;
- Recapito telefonico;
- Indirizzo e-mail;
- Eventuale preferenza del giorno di svolgimento del sopralluogo (non vincolante);
- Accettazione delle condizioni di svolgimento del sopralluogo;

In allegato alla richiesta di sopralluogo, dovranno inoltre essere trasmessi:

- Copia dei documenti di identità del/dei sottoscrittore/i e dei partecipanti;
- Modulo richiesta accesso temporaneo automezzi società terza, compilato in ogni sua parte;

In occasione del sopralluogo, alla presenza dell'addetto della Stazione Appaltante, verrà compilata l'attestazione di avvenuto sopralluogo in duplice originale, di cui uno verrà consegnato al concorrente stesso, e che dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara (vedi art. 15.2).

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché **munito della delega di tutti detti operatori**.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Al sopralluogo possono prendere parte anche più persone per ciascun concorrente.

10 SUBAPPALTO – SUBCONTRATTO (PARTE II SEZIONE D DEL DGUE)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel DGUE, i lavori o le parti di opere e le quote che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è consentito affidare subappalti o subaffidamenti a soggetti che in qualsiasi forma abbiano partecipato al presente appalto.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si ritiene opportuno introdurre alcune limitazioni al subappalto, in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 79, paragrafo 3, della Direttiva 2014/25/UE, che consentono alle Committenti di "esigere che alcuni compiti siano eseguiti direttamente dall'offerente", e della sentenza della Corte di Giustizia UE 29.09.2019, che ha stabilito che la fissazione di una soglia massima di subappalto può essere giustificata "dalla natura particolare delle prestazioni da svolgere".

Questo anche in ragione della particolare complessità dell'oggetto dell'appalto, costituito da un'articolata serie di interventi civili, impiantistici e gestionali da eseguire in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione.

Ciò premesso tutte le categorie individuate nel C.S.A. Norme Amministrative e nel Computo Metrico Estimativo sono subappaltabili nei termini indicati all'art.105, comma 1, del Codice, **ad eccezione** della categoria relativa alla "struttura di banchina".

Ai fini di garantire la Stazione Appaltante circa la presenza di operatori specializzati, per detta categoria il subappalto è limitato al 40% dell'importo contrattuale.

11 SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83, COMMA 9, D. LGS 50/2016 E SS.MM.II.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria Veneto Acque S.p.A. assegna al concorrente un termine fino a 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata notificata l'irregolarità affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Veneto Acque S.p.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, Veneto Acque S.p.A. procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di Veneto Acque S.p.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- a. una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto corrispondente a **€ 224.760,00**; si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- c. con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento effettuato a favore di Veneto Acque S.p.A. – p.i. 03285150284 – (IBAN IT53V0890402000041000000552, presso Banca Prealpi San Biagio Credito Coop.vo - filiale di Venezia-Mestre, Viale Ancona n. 13) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- d. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
 - i. risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - ii. svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - iii. è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - iv. ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- e. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

- f. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- g. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- h. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- i. prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- j. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- 4) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- 5) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- 6) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate.

Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- k. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- l. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla

certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nella cauzione dovrà essere contenuto l'impegno al suo rinnovo nel caso in cui non sia intervenuta l'aggiudicazione al momento della scadenza.

13 PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta Veneto Acque S.p.A. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Veneto Acque S.p.A. **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Veneto Acque S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare e/o revocare il bando di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 del codice civile.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

È facoltà di Veneto Acque S.p.A. di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Non sono ammesse offerte in variante.

Eventuali variazioni esecutive delle opere previste dal progetto saranno ammesse unicamente nei limiti indicati nelle modalità descrittive dell'offerta tecnica.

I lavori oggetto del presente appalto comprendono il conferimento dei materiali a discarica, secondo le quantità e tipologia meglio individuate negli elaborati progettuali.

Tenuto conto che con D.G.R. 1843 del 29.12.2020 la Regione Veneto ha disposto di affidare a Veneto Acque S.p.A., l'esecuzione delle attività di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica "Vallone Moranzani", nonché di tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto, previste dall'Accordo di Programma Moranzani, questa Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, la facoltà di stralciare dall'importo di contratto la quota parte relativa ai diritti di conferimento alla discarica.

Al verificarsi di tale eventualità, per quanto attiene allo smaltimento dei materiali a discarica, rimarranno in capo all'Appaltatore gli oneri di trasporto, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e quant'altro necessario, quale produttore del rifiuto.

Al presente appalto è applicabile il D.M. 19/04/2000 n. 145 per le disposizioni ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Veneto Acque S.p.A. procederà alle verifiche e ai controlli secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 33 del Codice.

L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri subcontraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, come modificato dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, a partire dal 1° settembre 2021.

All'Aggiudicatario, su richiesta, verrà corrisposta, un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, come prevista dall'art. 35 comma 18 del Codice, così come integrato dall'art 207 comma 1, della legge n. 77 del 2020, modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 15/02/2022.

La suddetta anticipazione sarà gradualmente recuperata nel corso dell'avanzamento dei lavori, applicando, ad ogni stato di avanzamento contabile una riduzione del 40% fino al recupero della somma anticipata.

L'erogazione dell'anticipazione stessa sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo calcolato come previsto al citato comma 18 al secondo periodo e secondo lo schema tipo 1.3 di cui al DM. 31/2018 e della relativa fattura.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla registrazione del contratto; sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla registrazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 (in G.U. 25/01/2017, n. 20), le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione, sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con modalità telematica, l'operatore economico dovrà inviare la propria offerta **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 14.11.2022**, secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare di gara, esclusivamente attraverso il portale telematico della Società BravoSolution Italia S.p.A. <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>, previa registrazione al portale stesso e seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei manuali d'istruzione relativi alla fase di Accesso all'area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle offerte, reperibili sul portale.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente paragrafo "PIATTAFORMA INFORMATICA".

La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati e nei limiti delle dimensioni indicate nel manuale allegato alla documentazione di gara

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, utilizzando l'Area allegati generica relativa alla Busta telematica di riferimento, tutti i documenti richiesti e di seguito indicati e che gli stessi, ove previsto, siano firmati digitalmente:

- A. Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, (BUSTA DI QUALIFICA);
- B. Offerta tecnica, (BUSTA TECNICA);
- C. Offerta economica, (BUSTA ECONOMICA).

Si precisa inoltre che:

- a. l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15.1 Sottoscrizione documentazione di gara/offerta

Tutte le dichiarazioni/offerte di gara che prevedono la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante devono essere **sottoscritte con firma digitale rilasciata da un certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.**

Per gli operatori economici con sede Legale all'estero, la sottoscrizione digitale è svolta a mezzo di un dispositivo di firma elettronica rilasciato da un **certificatore qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (eIDAS)**, ed iscritto negli elenchi pubblici degli stati membri della UE ai sensi dell'art. 22 del regolamento eIDAS oppure da un **certificatore stabilito in uno Stato non facente parte della UE secondo una delle condizioni di cui all'art. 24, c. 4-ter, del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.**

Si raccomanda di accertare sempre che i file siano firmati digitalmente; il sistema è in grado di verificare solo il formato .p7m.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, etc.) contenente un documento privo di firma digitale.

Dette dichiarazioni possono essere rese, in alternativa, a firma di un Procuratore dell'Operatore Economico; in tal caso dovrà essere prodotta, ad integrazione della documentazione prevista nel presente Disciplinare, **la relativa procura** redatta esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui si evincano i poteri di firma del medesimo in relazione all'importo del procedimento, tramite il suo caricamento a sistema in un file che incorpori altresì la dichiarazione di sua conformità all'originale, conservata agli atti, sottoscritta **digitalmente** dallo stesso Procuratore.

Si segnala che **deve essere assicurata la corrispondenza di firma**: pertanto, il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni digitalmente deve essere il medesimo soggetto che rende le dichiarazioni stesse.

In caso di Operatore economico concorrente strutturato in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituendi o costituiti, il Legale Rappresentante (o il Procuratore) dell'Operatore Economico Capogruppo-mandataria e quello di ogni mandante devono sottoscrivere ciascuno digitalmente le proprie dichiarazioni previste nel presente Disciplinare e/o nei moduli ivi allegati secondo le modalità sopraindicate.

In caso di Operatore economico concorrente strutturato in forma di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, il Legale Rappresentante (o il soggetto munito di idonei poteri) del Consorzio e di ciascun Operatore Economico Consorziato indicato per l'esecuzione, devono sottoscrivere ciascuno digitalmente le proprie dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica previste nel presente Disciplinare e/o nei moduli ivi allegati.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

15.2 Busta telematica di qualifica (A) - documentazione amministrativa

L'Istanza di partecipazione è resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore (N.B. in caso di R.T.I./Consorzio/Rete/Geie redatta e sottoscritta da tutti i componenti).

L'Istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta **digitalmente**, con le modalità indicate nel presente bando, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura da cui si evincano i poteri di firma del medesimo in relazione all'importo del procedimento) e dovrà riportare l'oggetto del presente appalto, la forma giuridica del concorrente secondo l'elencazione di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, oltre alle ulteriori informazioni previste nell'Istanza di partecipazione .

Si precisa che nella busta chiusa elettronica denominata "Busta di Qualifica" non dovrà essere inserita, **pena l'esclusione dalla gara**, alcuna determinazione di importi economici.

In tale busta non dovranno altresì essere inseriti altri documenti e/o dichiarazioni oltre a quelli richiesti.

Si precisa, altresì, che la presenza di ulteriori documenti, che non siano stati espressamente correlati a quelli richiesti con una loro esplicita menzione apposta per iscritto su questi ultimi, per economia del procedimento, non verranno valutati.

L'eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana "certificata conforme al testo originale" dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l'asseverazione del tribunale.

Tale documentazione dovrà essere inserita nell'area generica allegati della "Risposta di Qualifica".

La documentazione amministrativa da allegare nella busta telematica di qualifica, è la seguente:

- 1) **Istanza di partecipazione**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, conformemente all'**Allegato 1**, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un procuratore e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio o GEIE già costituiti, l'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte dalla mandataria/capofila.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio o GEIE non ancora costituiti, ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento o consorzio dovrà compilare, *per quanto di competenza*, un distinto Allegato 1, sottoscritto dal legale rappresentante.

In caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 l'Allegato 1 deve essere compilato *per quanto di competenza* e sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Allegato 1 deve essere compilato *per quanto di competenza* e sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Allegato 1 deve essere compilato *per quanto di competenza* e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nell'istanza di partecipazione il Concorrente dichiara altresì se l'impresa, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata interessata da fusione, incorporazione, affitto, acquisizione di azienda o ramo d'azienda (totale o parziale); per ciascuna impresa indica denominazione/ragione sociale, sede e Partita IVA (**Allegato 2**).

2) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche avvalendosi del Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016, allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato (**Allegato 4**).

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- a) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- c) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- f) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di appalto che intende subappaltare a terzi.

- **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente punto 14) (Sez. A-B-C-D).

- **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a».

- **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- ✓ Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

- 3) Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello di cui all'**Allegato 5**, resa dal legale rappresentante in riferimento ai soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, compresi procuratori ed institori e i sindaci supplenti dell'impresa, in carica e cessati o sostituiti dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 4) (eventuale) Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello di cui all'**Allegato 6** resa dal legale rappresentante dell'impresa consorziata per la quale il consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, ha dichiarato, nel DGUE, di concorrere.
- 5) **Garanzia provvisoria**, secondo le specifiche del presente disciplinare.
- 6) **Documento PassOE** identificativo del concorrente rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC www.anticorruzione.it.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute.

- 7) (eventuale) **Dichiarazione**, secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, per le imprese che intendono raggrupparsi ai sensi art. 48, co. 8, del Codice.
- 8) (eventuale – nei soli casi previsti) Dichiarazione sostitutiva – in conformità all'**Allegato 7**, resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria indicata nel DGUE, con cui si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

Il concorrente trasmette il DGUE dell'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e, inoltre la documentazione riferita all'impresa ausiliaria:

- a) Attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- b) Contratto, in originale o copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, del Codice).

Si precisa che:

- Non è consentito, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'istanza di ammissione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive integrative, forniti da Veneto Acque S.p.A., devono essere rilasciati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, inoltre:

- Devono essere sottoscritti digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso);
- Potranno essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata scansione della relativa procura;
- Devono essere resi e sottoscritti dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- La sottoscrizione delle dichiarazioni comporta assunzione di responsabilità civile e penale da parte del soggetto concorrente; Veneto Acque S.p.A. procederà d'ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- Vanno resi compilando gli appositi spazi, selezionando la casella del caso che ricorre quando richiesto;

- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;
- Gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

- 9) **Attestazione SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità.
- 10) **Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.**
- 11) **Schema di contratto** firmato in ogni foglio in segno di preventiva accettazione.
- 12) **Iscrizione alla "White list"** della rispettiva Prefettura di competenza o domanda d'iscrizione.
- 13) **Documento d'identità** dei dichiaranti.
- 14) **Attestazione di pagamento del contributo ANAC.**
- 15) **Attestazione di avvenuto sopralluogo.**

15.3 Busta tecnica (B) – Offerta tecnica – aspetti qualitativi

L'insieme delle proposte migliorative dovrà essere documentato attraverso la redazione di un documento denominato "RELAZIONE TECNICA QUALITATIVA", costituito da un numero di facciate meglio specificato nel prosieguo del presente disciplinare.

L'offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione e dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate:

- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente;
- il proponente rimane obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle migliorie introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento di tempi contrattuali o maggiori oneri per la Stazione Appaltante, alternativamente rimane obbligato all'esecuzione della soluzione di progetto a base di gara;
- a pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico o ai prezzi.**

Le proposte migliorative offerte relative ai criteri di seguito descritti non devono comportare alcun onere aggiuntivo alla Stazione Appaltante e quindi verranno considerate a tutti gli effetti ricomprese nel prezzo offerto.

Tali proposte comprenderanno tutte le opere compiute e/o le forniture che l'impresa offerente dichiara di realizzare al di fuori di quanto previsto nella base d'asta ad incremento qualitativo/prestazionale di quanto già previsto nelle lavorazioni poste a base d'asta e saranno valutate con riferimento ai criteri di cui alla seguente tabella:

Descrizione	Elementi di valutazione	Punti
OFFERTA TECNICA	A - MIGLIORIE QUALITATIVE TECNICO – FUNZIONALI	30
	<i>A.1 –Durabilità e prestazioni del diaframma</i>	8
	<i>A.2 – Tenuta del diaframma</i>	8
	<i>A.3 - Durabilità e prestazioni dei tiranti e del sistema di ancoraggio</i>	8

Descrizione	Elementi di valutazione	Punti
	A.4 – Conservazione opere di predisposizione arredo banchina	6
	B – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA E OPERATIVITÀ DI CANTIERE	30
	B.1 – Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	12
	B.2 – Operatività di cantiere	10
	B.3 – Pianificazione approvvigionamento materiali	8
	C – ELEMENTI TECNICI AMBIENTALI	20
	C.1 – Aderenza al principio comunitario “DNSH”	10
	C.2 – Gestione dei terreni da scavo e dei rifiuti	6
	C.3 – Predisposizione delle opere per il monitoraggio piezometrico	4
	Totale proposta tecnica	80
OFFERTA ECONOMICA		20
	Totale	100

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a:

- **15 punti** per il criterio di valutazione tecnica “A – MIGLIORIE QUALITATIVE TECNICO – FUNZIONALI”;
- **15 punti** per il criterio di valutazione tecnica “B – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E TECNICO-AMMINISTRATIVA”;
- **10 punti** per il criterio “C – ELEMENTI TECNICI AMBIENTALI”

Tale soglia sarà applicata a seguito del calcolo disciplinato al successivo art.16.

Il concorrente sarà ammesso alla gara nel caso in cui consegua il punteggio minimo richiesto per **tutti** i criteri sopra indicati.

Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento migliorativo, nel seguente modo: una relazione descrittiva, costituita da **n. 10 (dieci) capitoli**, ognuno riferito a ciascuno degli elementi di valutazione A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3.

Complessivamente la relazione sarà costituita fino ad un massimo di **n. 60 facciate** in formato A4, escluse le eventuali intestazioni e/o copertine.

Potranno essere utilizzati fogli formato A3 senza superare il predetto limite, tenuto conto della equivalenza: n. 1 foglio A3 = n. 2 fogli A4.

Ogni facciata deve contenere non più di 40 (quaranta) righe e con scrittura in corpo stile Verdana non inferiore a 9 (nove) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; è possibile allegare schede tecniche, depliant etc senza superare il numero di cartelle e fogli a disposizione.

In riferimento ai curricula dei professionisti di cui al Criterio B.1 “Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa”, questi non concorrono alla somma delle pagine costituenti la relazione tecnica suddetta.

Per ciascun elemento di valutazione, inerente alle proposte migliorative sopra elencate dovrà essere presentata una tabella comparativa tra le migliorie proposte dall’Appaltatore e le soluzioni previste nel progetto posto a base di gara.

Le migliorie proposte dovranno costituire un effettivo miglioramento rispetto agli standard di progetto e alle condizioni di sicurezza e dovranno essere, quindi, adeguatamente motivate in tal senso e armonizzate con il progetto dell’opera nel suo complesso.

A fronte delle migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di gara, l'Amministrazione non corrisponderà alcun incremento economico aggiuntivo rispetto all'offerta economica presentata dal concorrente.

Qualora il concorrente presenti, per uno o più elementi o sub-elementi di valutazione, un'offerta peggiorativa o non migliorativa, la Commissione Giudicatrice provvederà a segnalarla.

In tale ipotesi, in caso di aggiudicazione, l'Affidatario eseguirà quanto previsto nel progetto a base di gara e con il ribasso presentato in sede di offerta.

Le proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi diretti o indiretti per la Stazione Appaltante.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica degli aspetti esecutivi del progetto posto a base di gara e diventeranno vincolanti assumendo rilevanza contrattuale in caso di aggiudicazione.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- a) Tutti gli atti, relazioni e documenti dell'offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito di valida procura.
- b) Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, detti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, in persona del rispettivo titolare o legale rappresentante;
- c) Qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;
- d) Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- e) I documenti vanno compilati senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte.

La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione documentazione eccedente le indicazioni sopra riportate.

Le proposte migliorative e la descrizione degli elementi tecnici dovranno riguardare esclusivamente gli elementi di seguito descritti.

15.3.1 A - Migliorie qualitative tecnico – funzionali (punti 30)

A.1 Durabilità e prestazioni del diaframma

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 8)

Il sub-criterio valuta positivamente le migliorie inerenti la scelta dei materiali e le modalità di esecuzione delle opere, tali da consentire una maggiore durabilità del diaframma nonché di migliorare la prestazione strutturale dell'opera di conterminazione di cui trattasi, coerentemente con il futuro uso portuale della banchina, aumentando la capacità di risposta dell'infrastruttura nei confronti delle sollecitazioni di esercizio e di possibili sollecitazioni esterne sia di tipo meccanico che chimico (acque aggressive).

A.2 Tenuta del diaframma

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 8)

Il sub-criterio valuta positivamente le migliorie inerenti la scelta dei materiali e le modalità di esecuzione delle opere, tali da consentire una maggiore tenuta del diaframma, in considerazione della sua funzione ambientale, tali da isolare definitivamente la falda sotterranea dalle acque dei canali lagunari.

A.3 Durabilità e prestazioni dei tiranti e del sistema di ancoraggio

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 8)

Il sub-criterio valuta positivamente la formulazione da parte del Concorrente di proposte volte ad incrementare la durabilità e le prestazioni dei tiranti in acciaio HEM 220 e del più ampio sistema di ancoraggio del diaframma, anche tramite opportuni trattamenti, monitoraggi periodici dello stato di usura e dello spessore degli stessi nonché l'utilizzo di materiali e tecnologie utili alla durabilità e prestazione dell'intero sistema di ancoraggio.

A.4 Conservazione opere di predisposizione arredo banchina

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 6)

Il sub-criterio valuta positivamente le offerte volte a garantire apprestamenti ed accorgimenti utili alla conservazione nel tempo delle opere di predisposizione per l'arredo della banchina, quali bitte, scalette e fender, il cui allestimento ed utilizzo è rinviato ad una fase successiva. Saranno valutate positivamente quelle soluzioni che daranno più ampie garanzie di conservazione a tali predisposizioni, assicurando la fruibilità delle stesse nel tempo.

15.3.2 B – Struttura tecnico-organizzativa e operatività di cantiere (PUNTI 30)

B.1 Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 12)

Il concorrente dovrà illustrare il modello organizzativo che intende adottare per l'esecuzione dei lavori, riportando l'organigramma delle figure professionali dedicate all'appalto, precisando le modalità di controllo e verifica interne e, per ciascun componente: nominativo, ruolo, anzianità di settore ed esperienze svolte. Per tutti i profili coinvolti dovranno inoltre essere allegati i curricula con riportate le principali esperienze professionali svolte. In tal senso verranno analizzati i profili professionali dei tecnici che il concorrente indicherà per la gestione dell'appalto, attraverso l'esame dei curricula presentati, per la valutazione della pregressa esperienza in produzione e cantierizzazioni similari.

Si valuteranno positivamente la specializzazione e l'esperienza acquisita nella realizzazione di diaframmi in c.a. quanto più affini a quello di progetto in termini di profondità, spessore e funzionalità, le proposte organizzative e le procedure esecutive, volte alla risoluzione delle problematiche connesse con i servizi e le strutture interferenti, (scarico a mare, binari, servizi aerei e sottoservizi, condotte PIF, ecc), nonché il possesso delle certificazioni che attestino, nel complesso aziendale, l'attuazione di sistemi di qualità relativi all'organizzazione, alla gestione ambientale e alla sicurezza sul lavoro (e.g. Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, ISO 14.001, OHSAS 18.001, ISO 45.001).

B.2 Operatività di cantiere

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 10)

Il sub criterio valuterà positivamente l'approccio metodologico operativo e le procedure che il Concorrente intende mettere in atto per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'inserimento delle stesse nel contesto del Petrolchimico di Porto Marghera, caratterizzato principalmente da criticità di tipo interferenziale. Sono pertanto richieste proposte migliorative al progetto tese ad efficientare gli apprestamenti di cantiere, la viabilità e più in generale le fasi di lavoro, in relazione alle interferenze presenti in sito.

Saranno dunque valutate positivamente le migliorie legate all'operatività di cantiere e riguardanti gli apprestamenti di cantiere, la viabilità, l'attività di bonifica bellica ed ogni altra fase di lavorazione, finalizzate ad ottimizzare i tempi di esecuzione nonché i tempi per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, le proposte organizzative ed operative ed i presidi che il concorrente intende mettere in campo per garantire la piena esecuzione del Piano di Gestione delle Materie e del Piano di Monitoraggio Ambientale di cantiere, nelle fasi ante operam e in corso d'opera, le soluzioni migliorative riferite alle misure di sicurezza rispetto alle previsioni del P.S.C., ferma restando l'invariabilità complessiva degli oneri della sicurezza

previsti nel progetto in gara, nonché ogni altra attività utile a garantire la continuità di funzionamento degli impianti esistenti.

B.3 Pianificazione approvvigionamento materiali

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 8)

Il sub criterio intende valutare l'organizzazione adottata dal concorrente al fine di garantire la continuità di approvvigionamento del materiale necessario alla realizzazione delle opere oggetto dell'appalto. In tal senso sarà valutata positivamente l'offerta del concorrente tesa ad efficientare i tempi di approvvigionamento, facilitare le fasi di verifica ed accettazione del materiale e pertanto a garantire il rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto indicati nel Cronoprogramma di progetto.

15.3.3 C – Elementi tecnici ambientali (PUNTI 20)

C.1 Aderenza al principio comunitario "DNSH"

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 10)

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Ancorché l'intervento oggetto del presente affidamento non risulti tra gli interventi previsti dal PNRR, in applicazione dei principi comunitari sopra menzionati, saranno preferite quelle soluzioni migliorative al progetto in grado di minimizzare gli impatti ambientali. Fermi gli obiettivi e prestazioni di progetto sarà pertanto premiato il Concorrente che presenti soluzioni ambientalmente sostenibili da esprimersi in termini di produzione di CO₂, risparmio energetico ed economia circolare.

C.2 Gestione dei terreni da scavo e dei rifiuti

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 6)

Il concorrente dovrà eseguire idonee analisi sul materiale di scavo e da demolizioni, secondo quanto indicato negli elaborati di progetto (Piano di Gestione delle Materie e del Piano Ambientale di cantiere). In merito alla gestione dei materiali da scavo e dei rifiuti, saranno positivamente valutate le soluzioni intese a limitare gli spostamenti e gli stoccaggi di cumuli di rifiuti all'interno delle aree di cantiere, ottimizzare i tempi di recupero e/o smaltimento con particolare riguardo ai termini per l'acquisizione dei certificati di smaltimento e dei Formulari (in tal senso si chiede ai concorrenti di indicare la lista dei possibili impianti di conferimento) e limitare l'emissione di polveri o fumi molesti per le persone eventualmente circostanti l'area di intervento, nonché per la flora, la fauna e prodotti dalla movimentazione di mezzi pesanti.

C.3 Predisposizione delle opere per il monitoraggio piezometrico

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 4)

Il concorrente dovrà descrivere le attività che intende eseguire al fine di consentire, le necessarie azioni di controllo e di monitoraggio della falda prima e durante la realizzazione della conterminazione.

Saranno positivamente valutate le proposte migliorative che, ad integrazione di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale di cantiere, consentano di estendere il monitoraggio su un'area più ampia, di limitare la presenza di personale in cantiere, di dare riscontri immediati in relazione alla variabilità dell'andamento della falda e della marea nonché di condividere i risultati con gli Enti di controllo.

15.4 Busta economica (C) - Offerta economica

Il punteggio complessivo attribuibile per l'offerta prezzo corrisponde a punti 20.

L'offerta deve essere formulata attraverso l'inserimento in piattaforma dei seguenti elaborati:

1. **Lista delle categorie**, di cui all'elaborato **n. 83**, compilato in ogni sua parte e nella quale dovrà essere esplicitato il ribasso percentuale fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità;
2. **Esplicitazione**, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Si precisa che la mancata specificazione dei costi della manodopera e/o degli oneri della sicurezza aziendali configura, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso D. Lgs. non sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio che comporta, pertanto, l'esclusione dell'offerta stessa dal presente procedimento.

3. **Dichiarazione con cui il legale rappresentante dichiara, in riferimento ai lavori a corpo**, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
4. **Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo su Offerta Economica ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii.**

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo (1 marca da bollo da euro 16,00) il concorrente produce un'autocertificazione, su cui deve essere posta la marca da bollo annullata con la data e indicato il codice identificativo della marca da bollo stessa.

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e caricata nella busta telematica economica; l'originale dovrà essere conservato presso l'operatore economico partecipante alla gara.

Nel caso di imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972.

Anche in questo caso viene resa una dichiarazione firmata digitalmente e caricata nella busta telematica economica; l'originale dovrà essere conservato presso l'operatore economico partecipante alla gara.

Veneto Acque S.p.A. può chiedere in qualsiasi momento copia di detta autorizzazione.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopraesposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché comunicazioni ritenute anomale dalla Stazione Appaltante.

L'importo del contratto sarà risultante dalla somma dell'importo complessivo offerto dall'impresa aggiudicataria e l'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito di valida procura da allegarsi; nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, detti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, in persona del rispettivo titolare o legale rappresentante.

16 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata considerando sia l'Offerta Tecnica che l'Offerta Economica e in base ai criteri (elementi) e sub-criteri (sub-elementi) con i relativi punteggi e sub-punteggi massimi, riportati nella tabella riepilogativa che segue:

Descrizione	Elementi di valutazione	Punti
OFFERTA TECNICA	A - MIGLIORIE QUALITATIVE TECNICO – FUNZIONALI	30
	A.1 –Durabilità e prestazioni del diaframma	8
	A.2 – Tenuta del diaframma	8
	A.3 - Durabilità e prestazioni dei tiranti e del sistema di ancoraggio	8
	A.4 – Conservazione opere di predisposizione arredo banchina	6
	B – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA E OPERATIVITÀ DI CANTIERE	30
	B.1 – Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	12
	B.2 – Operatività di cantiere	10
	B.3 – Pianificazione approvvigionamento materiali	8
	C – ELEMENTI TECNICI AMBIENTALI	20
	C.1 - Aderenza al principio comunitario "DNSH"	10
	C.2 – Gestione dei terreni da scavo e dei rifiuti	6
	C.3 – Predisposizione delle opere per il monitoraggio piezometrico	4
		Totale proposta tecnica
OFFERTA ECONOMICA		20
	Totale	100

È stata privilegiata la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte (con 80 punti massimi su 100), al fine di premiare il maggior livello qualitativo delle offerte e di stimolare in tal senso la competizione tra gli operatori, anche attraverso la valorizzazione delle specifiche competenze tecniche ed esperienze di progettazione nel settore.

16.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo-compensatore secondo il criterio sotto riportato.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo, le linee guida più sotto riprodotte.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa, ossia il prezzo dei lavori, il coefficiente sarà determinato attraverso la formula sotto riportata.

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi riportati nella tabella di cui sopra, con i relativi fattori ponderali.

16.1.1 Offerta tecnica

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio, di cui alla tabella precedente, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabile tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ... N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i confronti a coppie, ciascun commissario, per ogni sub-criterio, somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando fra zero ed esso i valori conseguiti dagli altri concorrenti.

Si procede successivamente, per ciascun sub-criterio (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3) al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando le altre tra essa e zero.

Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub-elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell'offerta per quel sub-elemento (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3).

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-elementi saranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per ciascun elemento tecnico (A, B, C).

La valutazione dell'offerta tecnica economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- **C(a)** è l'indice di valutazione dell'offerta (a);
- **n** è il numero totale degli elementi (o criteri) (A, B, C, Prezzo);
- **W_i** è il peso o punteggio attribuito all'elemento (o criterio) (i);
- **V(a)_i** è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (o criterio) (i) variabile tra zero ed uno;
- **Σ_n** è la sommatoria.

La somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio, andrà a costituire il punteggio tecnico complessivo dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a:

- **15 punti** per il criterio di valutazione tecnica "A – MIGLIORIE QUALITATIVE TECNICO – FUNZIONALI";
- **15 punti** per il criterio "B – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E TECNICO-AMMINISTRATIVA".
- **10 punti** per il criterio di valutazione tecnica "C – ELEMENTI TECNICI AMBIENTALI";

Tale soglia sarà applicata a seguito del calcolo disciplinato al presente paragrafo.

Il concorrente sarà ammesso alla gara nel caso in cui consegua il punteggio minimo richiesto **per tutti i criteri** sopra indicati.

Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio discrezionale, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coeff.	Parametro di valutazione
Ottimo	0,9 - 1,0	Soluzioni tecniche sviluppate in maniera ottimale; informazioni complete; documentazione da cui si ricava una notevole aderenza alle finalità poste dalla Stazione Appaltante nell'illustrazione del criterio.
Buono	0,7 - 0,8	Soluzioni tecniche sviluppate in modo completo ed apprezzabile; informazioni adeguate; documentazione da cui si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla Stazione Appaltante nell'illustrazione del criterio.
Sufficiente	0,5 - 0,6	Soluzioni tecniche sviluppate in modo parzialmente sufficiente; informazioni limitate; documentazione da cui si ricava una sufficiente aderenza alle finalità poste dalla Stazione Appaltante nell'illustrazione del criterio.
Scarso	0,2 - 0,4	Soluzioni tecniche sviluppate in modo insufficiente; scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla Stazione Appaltante nella illustrazione del criterio.
Assente	0,0 - 0,1	Soluzioni tecniche sviluppate in modo gravemente insufficiente; informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla Stazione Appaltante nell'illustrazione del criterio.

Ultimata l'attribuzione del punteggio, ciascun commissario, per ogni sub-criterio, somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando fra zero ed esso i valori conseguiti dal secondo.

Si procede successivamente, per ciascun sub-criterio (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3) al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando le altre tra essa e zero.

Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub-elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell'offerta per quel sub-elemento (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3).

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-elementi saranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per ciascun elemento tecnico (A, B, C).

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara, comunque denominato.

16.1.2 Offerta economica

Per l'attribuzione dei coefficienti relativi al prezzo si utilizzerà la seguente formula:

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula non lineare, prevista dalle Linee Guida Anac n. 2.

$$V_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

dove:

- R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i -simo;
- R_{max} è il ribasso dell'offerta più conveniente inteso come il massimo ribasso percentuale offerto;
- α è il coefficiente esponenziale pari a 0,5.

Ogni calcolo necessario all'attribuzione di punteggio verrà effettuato considerando tre numeri decimali dopo la virgola.

16.1.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata la valutazione dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_A + P_B + P_C + P_E$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

P_A = punteggio offerta tecnica criterio A

P_B = punteggio offerta tecnica criterio B

P_C = punteggio offerta tecnica criterio C

P_E = punteggio offerta economica

17 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

17.1 Seggio di gara e Commissione Giudicatrice

Seggio di gara

Il Responsabile Unico del Procedimento nominerà il Seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà composta **da un massimo di n. 3 membri**, da selezionare tra assistenti interni e/o esterni alla Stazione Appaltante.

Il ruolo del Presidente del seggio di Gara sarà affidato al Responsabile Unico del Procedimento.

In capo ai componenti del Seggio di gara non devono sussistere cause di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del Codice e all'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Commissione giudicatrice

Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento nominerà la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà composta da n. 3 membri, esperti negli ambiti a cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La Stazione Appaltante pubblica, nel portale telematico bravosolutions, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017).

17.2 Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta ha luogo il giorno **14.11.2022** alle ore 14:00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno n. 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale** di cui all'art. 133, comma 8, del Codice, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, e successivamente alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La verifica dell'anomalia avviene dopo la verifica della documentazione.

Pertanto si procederà come segue:

- 1) nella **prima seduta pubblica**, il Seggio di Gara procederà a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma, e successivamente chiuderà la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice.
- 2) A seguire, **in seduta pubblica**, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
- 3) **In una o più sedute riservate**, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
- 4) Successivamente, **in seduta pubblica**, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica dei concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 16.1.1, e a verificare che la stessa sia conforme a quanto prescritto nel presente disciplinare, approvando la relativa documentazione o disponendo l'eventuale esclusione in caso di difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

La Commissione provvederà quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, se necessario in relazione ad eventuali calcoli complessi da effettuarsi, secondo i criteri e le modalità descritti ai precedenti paragrafi.

La Commissione procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

- 5) La Commissione procederà, quindi, ad individuare la graduatoria di gara e le eventuali offerte anomale in applicazione di quanto prescritto all'art. 97 del Codice e a proporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria.
- 6) La Commissione di gara provvederà, quindi, a comunicare la graduatoria tempestivamente al seggio di gara, che procederà ad aprire la busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella graduatoria di gara e a verificarne il relativo contenuto.
- 7) Il seggio di gara attiverà, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio nei confronti del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa e sospendere, se del caso, l'esito della verifica per il concorrente interessato qualora venga riscontrata la mancanza del PASSOE o la presenza di irregolarità nello stesso; il concorrente verrà comunque ammesso, ma gli sarà richiesto di provvedere all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione entro il termine assegnato.
- 8) Il seggio di gara darà quindi atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, qualora l'offerta del primo classificato fosse risultata anomala, a consegnare la stessa al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta.
- 9) In caso di eventuale esclusione del concorrente primo in graduatoria, per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura della busta telematica amministrativa e alle operazioni sopra descritte, ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, nei confronti del secondo classificato, e così via.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18 VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice e di eventuali altri soggetti terzi incaricati, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione **prima della riparametrazione**, in accordo con la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. St., Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4280).

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta conveniente/congrua o idonea ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente/congrua o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, senza che i concorrenti possano nulla pretendere al riguardo, a qualsivoglia titolo.

La Commissione giudicatrice al termine della procedura, proporrà l'aggiudicazione alla Stazione Appaltante (art. 32 del Codice).

I verbali delle operazioni di gara e l'aggiudicazione non tengono luogo di formale contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale avverrà soltanto con la stipulazione del contratto stesso.

La proposta di aggiudicazione di cui sopra, acquista carattere definitivo con l'approvazione da parte dell'organo competente.

Il provvedimento di aggiudicazione è trasmesso, mediante messaggio del Portale, a tutti i concorrenti partecipanti, entro i termini di legge.

Contestualmente il provvedimento di aggiudicazione e la graduatoria finale di gara, sono pubblicati nel Profilo di Veneto Acque (Cfr. area pubblica del portale acquisti "Bandi e Avvisi di Gara - Avvisi scaduti ed Esiti di Gara" accessibile anche direttamente dal sito istituzionale di Veneto Acque S.p.A, sezione Fornitori), sulla GUUE, sulla G.U.R.I., nel portale e-procurement bravosolutions di Viveracqua, e sui medesimi quotidiani nazionali e locali nei quali si è data pubblicità dell'avvio della presente procedura d'appalto.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, qualora non sia stata data comunicazione di aggiudicazione (art. 32 comma 4 del Codice).

19.1 Verifica requisiti

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, di richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

In sede di verifica dei requisiti, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione, ovvero qualora emergano stati/fatti non dichiarati in sede di gara potenzialmente incidenti sulla valutazione di affidabilità del concorrente, la Stazione Appaltante si riserva l'esclusione del concorrente/revoca dell'affidamento e all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice e di ogni altra normativa applicabile, fatto salvo il diritto da parte della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni diretti ed indiretti e ogni altra iniziativa a tutela dell'interesse pubblico.

19.2 Efficacia dell'aggiudicazione

Ai fini dell'aggiudicazione, l'operatore economico, nei termini di seguito indicati al fine del rispetto delle tempistiche, dovrà presentare **entro 10 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione**:

1. ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in fase di gara;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) da rendere dal titolare o legale rappresentante dell'impresa nonché da tutti i soggetti previsti nell'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011 s.m.i.;
3. comunicazione di cui all'art. 1 del DPCM n. 187/91 - qualora il concorrente rientri fra i soggetti destinatari di tale disposizione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
4. documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese.

Entro 35 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto

5. atto di costituzione R.T.I. con mandato (eventuale);
6. garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. da 34 a 36 del Capitolato Speciale d'Appalto;
7. comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010 s.m.i.;
8. ricevuta del versamento per il rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria del bando e dell'esito sulla G.U.R.I. e sui giornali;
9. qualora il contratto sia sottoscritto da un procuratore, sarà necessario inoltrare, unitamente alla documentazione di cui sopra, originale della Procura o sua copia autenticata da notaio;
10. eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di indizione della presente procedura, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, da presentarsi in copia conforme all'originale.

La Stazione Appaltante potrà in ogni caso richiedere la produzione di ulteriore documentazione assegnando un congruo termine per l'adempimento.

La Stazione Appaltante si riserva di escludere l'Aggiudicatario dalla procedura e revocare l'aggiudicazione qualora i termini per la consegna della suindicata documentazione – ovvero per la sua integrazione, nel caso in cui questa sia incompleta o irregolare – non vengano osservati, con ciò determinando il mancato rispetto dei termini di legge relativi alla stipula contrattuale.

In tale caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione, salvo il risarcimento dei danni, con semplice provvedimento amministrativo e senza necessità di diffida, costituzione in mora o altra qualsiasi formalità giudiziale o stragiudiziale.

Altresì, si procederà allo stesso modo qualora il termine comunicato dalla Stazione Appaltante per la stipula del contratto decorra inutilmente.

I documenti richiesti dovranno essere anticipati attraverso la piattaforma di e-procurement, utilizzando l'area "messaggi" presente nella sezione dedicata alla gara, e successivamente trasmessi in originale all'indirizzo di Veneto Acque S.p.a.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

19.3 Spese a carico dell'Aggiudicatario

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (in G.U. 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali e gli oneri fiscali** quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Esse ammontano presuntivamente a Euro 1.000,00 (mille/00).

20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

23 LINGUA

L'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.

Tutti i dati dell'Affidatario sono forniti e raccolti ai fini dell'affidamento del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che l'Affidatario è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente affidamento e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento.

La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l'impossibilità di stipula del contratto d'incarico.

Informiamo inoltre l'Affidatario che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.

Il concorrente potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it.

Il D.P.O. incaricato è contattabile ai seguenti indirizzi:

privacy@vescogiaretta.com;

vgprivacy@postacert.eu.

Venezia Mestre, 12 ottobre 2022

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Trevisan
(firma digitale)